

STATUTO

B.ECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA ERNESTO ROSSI
4/A

Numero REA: AR - 177411

Codice fiscale: 02313560514

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche Statutarie per la trasformazione della Società "B.Eco" in Impresa Sociale e delibere conseguenti;

2. Varie ed eventuali.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuna l'integrale riformulazione dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle mutate esigenze della società consortile ed alla normativa di nuova introduzione.

Il Presidente in particolare propone che per il prosieguo la vita della società consortile sia regolata dal seguente statuto:

"B.ECO S.r.l. Impresa sociale"

STATUTO

*

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

1. È costituito un ente avente forma giuridica di società a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2462 ss. del r.d. n. 262/1942 ("codice civile" o "c.c.") e qualifica di impresa sociale ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 112/2017 ("riforma dell'impresa sociale" o "r.i.s.") e conseguente ulteriore qualifica di ente del terzo settore ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 ("codice del terzo settore" o "c.t.s."), denominato per esteso

"B.ECO Società a responsabilità limitata, Impresa Sociale" e in breve "B.ECO S.r.l. Impresa Sociale" ("Società").

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede legale nel territorio del Comune di Arezzo.

2. La Società può istituire sedi amministrative diverse dalla sede legale, sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero e opera senza vincoli territoriali.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è stabilita a tempo determinato fino al 31 dicembre 2060. La durata è prorogabile.

Art. 4 - Oggetto

1. La Società esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle sue attività.

2. In particolare, la Società esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse

generale, aventi per oggetto:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 s.m.i.;

c) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;

3. Le attività d'impresa di interesse generale si considerano esercitate in via stabile e principale quando i relativi ricavi sono superiori al 70% del totale dei ricavi, calcolato secondo la normativa vigente.

4. Oltre alle attività d'impresa di interesse generale sopra indicate, la Società può esercitare le attività ad esse connesse e strumentali, inclusa l'attività di incubazione d'impresa e di sviluppo di software e di strumentazione per l'impresa e, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute idonee od opportune e può prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società italiane ed estere, aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio, purché tali operazioni non siano svolte in via prevalente e, trattandosi di operazioni finanziarie, queste non siano dirette alla raccolta del risparmio nei confronti del pubblico e siano comunque svolte nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Art. 5 - Responsabilità

1. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio sociale.

2. In caso di insolvenza della Società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.

3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, è comunque vietata ai sensi dell'art. 1, co. 2, r.i.s. la concentrazione della proprietà dell'intera partecipazione in capo ad una sola persona fisica e, nell'ipotesi in cui ciò avvenga per un periodo superiore a 6 mesi, la Società si scioglie ai sensi delle disposizioni di legge e del presente statuto.

4. Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 s.m.i. non

possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al presente comma sono annullabili e possono essere impugnate nel rispetto delle modalità previste dalla legge, ma entro il termine allungato di 180 giorni e con legittimazione attiva spettante anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo II - Conferimenti, patrimonio e capitale sociale

Art. 6 - Conferimenti

1. I conferimenti sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio sociale iniziale ovvero al suo successivo aumento.

2. I conferimenti possono avere per oggetto denaro, beni in natura o crediti, prestazioni d'opera o servizi e qualunque altro elemento suscettibile di valutazione economica.

3. Il valore dei singoli conferimenti e la relativa composizione qualitativa risulta dall'atto costitutivo ovvero dalla successiva delibera di aumento reale del capitale sociale nominale.

4. I conferimenti sottoscritti devono essere eseguiti conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Art. 7 - Patrimonio sociale e patrimonio netto

1. Il patrimonio sociale è il complesso di attività e passività facenti capo alla Società; il relativo valore risulta dal bilancio d'esercizio ed è inizialmente pari alla somma dei valori dei singoli conferimenti.

2. Il patrimonio netto è la valutazione in denaro della differenza tra attività e passività costituenti il patrimonio sociale; il relativo valore risulta dal bilancio d'esercizio ed è pari alla somma tra capitale sociale nominale e riserve, eventualmente aumentata degli utili o diminuita delle perdite.

Art. 8 - Capitale sociale nominale

1. Il capitale sociale nominale è la valutazione in denaro dei conferimenti; il relativo valore risulta dallo statuto ed è pari ad euro 130.158,00 (centotrentamilacentocinquantotto virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale nominale può essere aumentato o ridotto mediante modifica dello statuto cui si applica la disciplina generale in materia di modifiche statutarie e le discipline speciali in materia di operazioni sul capitale sociale nominale previste dalla legge.

Titolo III - Partecipazioni dei soci e strumenti di finanziamento

Art. 9 - Quote

1. Le partecipazioni dei soci al capitale sociale nominale sono rappresentate da quote. Le partecipazioni dei soci non

possono essere rappresentate da azioni né possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota da ciascuno posseduta. Le quote sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

3. Resta salva la possibilità che, con sua successiva modifica decisa dai soci con le maggioranze ordinariamente richieste per tali decisioni, lo statuto attribuisca a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili.

4. Nel caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..

Art. 10 - Trasferimento delle quote

1. Le quote sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi sia a causa di morte.

2. Il trasferimento di una quota o di parte di essa in favore di altro socio è libero.

3. Il trasferimento di una quota o di parte di essa in favore di un terzo è libero solo se a causa di morte.

4. Il trasferimento di una quota o di parte di essa in favore di un terzo per atto tra vivi - sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito - è subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri singoli soci e alla successiva adozione da parte dei soci di una decisione che esprima gradimento non mero nei confronti del terzo acquirente. A tali fini, il socio che intende trasferire ad un terzo la propria quota deve comunicare agli altri singoli soci e all'organo amministrativo la propria intenzione, il nominativo del terzo acquirente, il corrispettivo pattuito e tutte le altre condizioni del trasferimento. Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione deve comunicare al socio alienante e all'organo amministrativo la propria intenzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del socio alienante, con precisazione che, qualora i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione siano più di uno, la quota offerta in vendita sarà loro attribuita in misura proporzionale alla quota già detenuta da ciascuno nella Società. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione o di rinuncia espressa al suo esercizio da parte degli altri singoli soci, il socio alienante deve comunicare all'organo amministrativo la propria intenzione entro i successivi 15 giorni a pena di decadenza dal relativo diritto. L'organo amministrativo deve sollecitare senza indugio l'adozione della decisione dei soci per l'espressione del gradimento non mero nei confronti del terzo acquirente, con precisazione che tale decisione deve essere adottata entro 15 giorni dalla ricezione della

comunicazione del socio alienante. Se i soci non decidono entro il termine ovvero decidono di esprimere il gradimento, allora il trasferimento della quota deve avvenire entro i successivi 30 giorni a pena di decadenza dal relativo diritto. Se i soci decidono di negare il gradimento, allora i soci hanno l'onere di indicare un altro terzo acquirente gradito disponibile all'acquisto e, in mancanza, il socio alienante ha diritto di recesso a norma del successivo articolo. Le comunicazioni di cui al presente comma devono avvenire con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla Società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 11 - Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e negli altri casi previsti dal presente statuto. Il socio che intende recedere deve comunicare agli amministratori la propria intenzione. La comunicazione del socio recedente deve avvenire con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dalla data in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Il recesso non può essere esercitato e, laddove sia stato già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se la Società delibera il proprio scioglimento.

2. Il socio che recede ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota in proporzione del patrimonio sociale, che è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente; in ogni caso, il socio che recede non può ottenere un rimborso maggiore del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, co. 3, lett. a), r.i.s., senza ulteriori interessi.

3. Il rimborso delle quote per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione fatta alla Società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro quote oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso, si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della

partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 12 - Esclusione del socio

1. Il socio può essere escluso dalla Società nei casi previsti dalla legge e nell'ipotesi in cui sia contemporaneamente socio illimitatamente responsabile o membro degli organi sociali di società concorrenti ovvero eserciti contemporaneamente attività concorrente per conto proprio o di terzi, da considerarsi quale specifica ipotesi di esclusione per giusta causa ai sensi di legge.

2. Ove ricorra una delle cause statutarie di esclusione di cui al precedente comma, l'esclusione del socio non opera di diritto, ma è deliberata con decisione dei soci senza computo della partecipazione del socio da escludere ed è comunicata al socio escluso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione al socio escluso, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Se la Società si compone di 2 soci, l'esclusione di essi è pronunciata dal tribunale competente su ricorso dell'altro.

3. Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota per un ammontare e secondo i termini e le modalità previste dal precedente articolo, eventualmente compensando quanto spettante con gli eventuali danni subiti dalla Società in conseguenza della causa che ha legittimato l'esclusione; è esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale e, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della quota, l'esclusione perderà pertanto efficacia.

Art. 13 - Finanziamenti dei soci

1. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 2467 c.c..

Art. 14 - Titoli di debito

La Società può emettere titoli di debito con decisione dei soci entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.

Titolo IV - Decisioni dei soci

Art. 15 - Materie riservate alle decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che almeno un amministratore o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del programma annuale;
- b) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;
- c) la distribuzione degli utili, entro i limiti previsti dalla legge;
- d) la determinazione del numero degli amministratori, la loro nomina e la loro revoca e la determinazione del relativo compenso;
- e) la nomina e la revoca del sindaco e la determinazione del relativo compenso;
- f) l'esclusione dei soci e il gradimento non mero verso i terzi acquirenti di quote;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) le modificazioni dello statuto, ivi comprese quelle riguardanti la proroga del termine di durata della società, quelle riguardanti l'aumento e la riduzione del capitale sociale nominale e quelle riguardanti l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili;
- i) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) lo scioglimento della Società, la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge e dalla disciplina di settore;
- k) la determinazione del numero dei liquidatori, la loro nomina e la loro revoca e la loro eventuale sostituzione, la determinazione del relativo compenso, la determinazione delle regole di funzionamento dell'organo liquidatorio e dei relativi poteri e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 16 - Modalità di adozione delle decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate sia mediante consultazione scritta sia mediante deliberazione assembleare.

2. Le decisioni dei soci devono necessariamente essere adottate mediante deliberazione assembleare quando lo richiedano almeno un amministratore o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale e comunque quando abbiano per oggetto le materie di cui alle lettere da h) ad k) del secondo comma dell'art. 15 del presente statuto.

Art. 17 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

1. Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo può proporre ai soci l'adozione di una decisione mediante consultazione scritta ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'organo amministrativo deve tuttavia

proporre ai soci l'adozione di una decisione mediante consultazione scritta ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un amministratore ovvero da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; se l'organo amministrativo non provvede entro il termine indicato, allora il sindaco deve proporre ai soci l'adozione della decisione richiesta su istanza di ciascun amministratore ovvero di ciascun socio entro il termine di 10 giorni dall'istanza; se il sindaco non provvede entro il termine indicato, allora il presidente del tribunale competente propone ai soci l'adozione della decisione richiesta su ricorso di ciascun amministratore ovvero di ciascun socio.

2. L'adozione di una decisione dei soci mediante consultazione scritta deve essere proposta ai soci mediante comunicazione contenente (i) l'oggetto della decisione, (ii) il testo della decisione proposta, (iii) il termine non inferiore a 8 giorni entro il quale i soci devono comunicare il proprio intervento e il proprio voto e (iv) l'indirizzo al quale i soci possono comunicare il proprio intervento e il proprio voto.

3. Ciascun socio ha diritto di intervento e ha diritto di voto e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua quota. Il diritto di intervento e il diritto di voto nella procedura di consultazione scritta possono essere esercitati dal socio (i) mediante manifestazione dell'intervento (ii) mediante manifestazione dell'intervento e del voto a mezzo rappresentante, con precisazione che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto a mezzo rappresentante presuppone il conferimento di delega scritta ad altra persona, che può essere socia o non socia.

4. Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta sono prese con il voto favorevole di un numero di soci che rappresenti la maggioranza del capitale sociale intervenuto.

5. La decisione dei soci risultante dallo scambio di comunicazioni di cui al presente articolo deve essere riportata e trascritta senza indugio nel registro denominato "Libro delle Decisioni dei Soci" di cui all'art. 2478, co. 1, n. 2, c.c., tenuto a cura dell'organo amministrativo.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono avvenire con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 18 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

1. Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo può convocare l'assemblea per l'adozione di una decisione dei soci mediante deliberazione assembleare ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'organo amministrativo deve tuttavia convocare l'assemblea ogni

qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un amministratore ovvero da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; se l'organo amministrativo non provvede entro il termine indicato, allora il sindaco deve convocare l'assemblea su istanza di ciascun amministratore ovvero di ciascun socio entro il termine di 10 giorni dall'istanza; se il sindaco non provvede entro il termine indicato, allora il presidente del tribunale competente convoca l'assemblea su ricorso di ciascun amministratore ovvero di ciascun socio.

2. L'assemblea deve essere convocata mediante avviso ai soci e agli amministratori e al sindaco contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai relativi destinatari almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei soci partecipanti e l'esercizio dei relativi diritti di intervento e di voto. In assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i soci, tutti gli amministratori e il sindaco.

3. Ciascun socio ha diritto di intervento e ha diritto di voto e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua quota. Il diritto di intervento e il diritto di voto nella procedura di deliberazione assembleare possono essere esercitati dal socio (i) mediante manifestazione dell'intervento e del voto direttamente durante l'assemblea ovvero (ii) mediante manifestazione dell'intervento e del voto con mezzi di telecomunicazione ovvero (iii) mediante manifestazione dell'intervento e del voto a mezzo rappresentante, con precisazione che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto a mezzo rappresentante presuppone il conferimento di delega scritta ad altra persona, che può essere socia o non socia.

4. Le decisioni dei soci adottate mediante deliberazione assembleare sono prese con il voto favorevole di un numero di soci che rappresenti la maggioranza del capitale sociale intervenuto e, con riferimento alle materie di cui alle lettere da h) a k) del secondo comma dell'art. 15 del presente statuto, sono prese con il voto favorevole di un numero di soci che rappresenti la maggioranza del capitale sociale.

5. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza, dalla persona designata da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale

intervenuto; il presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione dell'assemblea, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario dell'assemblea a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario dell'assemblea e trascritto senza indugio nel registro denominato "Libro delle Decisioni dei Soci" di cui all'art. 2478, co. 1, n. 2, c.c., tenuto a cura dell'organo amministrativo.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono avvenire con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Titolo V - Organo amministrativo

Art. 19 - Natura e composizione

1. L'organo amministrativo è organo necessario della Società.
2. L'organo amministrativo è composto da un numero dispari di persone fisiche compreso tra 1 e 7, nominate con decisione dei soci tra i soci ovvero tra i non soci. Se unipersonale, l'organo amministrativo è rappresentato dall'amministratore unico. Se collegiale, l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione e, in quest'ultimo caso, il consiglio di amministrazione deve nominare il presidente del consiglio di amministrazione tra gli amministratori nella sua prima riunione, qualora non l'abbia già fatto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio, con precisazione che non può essere nominato presidente del consiglio di amministrazione il rappresentante degli enti di cui all'art. 4, co. 3, r.i.s..
3. Ciascun amministratore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. Ciascun amministratore ha diritto al compenso nella misura determinata con decisione dei soci, entro i limiti previsti dalla legge, e ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, salvo rinuncia.
5. La cessazione dalla carica di amministratore si perde al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca disposta con decisione dei soci che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa. Quando un amministratore cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo amministratore. Quando un amministratore cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca: (a) se gli amministratori rimasti in carica sono più della metà degli amministratori nominati, allora gli amministratori superstiti devono

nominare un sostituto che rimane in carica fino alla successiva decisione di soci, che potranno confermarlo o sostituirlo; (b) se gli amministratori rimasti in carica sono meno della metà degli amministratori nominati, allora gli amministratori superstiti devono sollecitare l'adozione di una decisione dei soci affinché provvedano alla nomina di un sostituto, che rimane in carica fino alla scadenza del termine degli amministratori in carica all'atto della nomina; (c) se gli amministratori sono tutti cessati, allora il sindaco, che nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, deve sollecitare l'adozione di una decisione dei soci affinché provvedano alla ricostituzione dell'organo.

7. Gli amministratori sono civilmente responsabili del loro operato verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto. Se l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione, allora la responsabilità civile degli amministratori è solidale, ma la responsabilità non si estende all'amministratore che dimostri di essere esente da colpa e che abbia manifestato il proprio dissenso e lo abbia fatto annotare negli appositi verbali. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio ai sensi dell'art. 2476 c.c.. Gli amministratori sono civilmente responsabili del loro operato anche verso i creditori sociali, i singoli soci e i terzi ai sensi dell'art. 2476 c.c..

Art. 20 - Competenze

1. Se l'organo amministrativo è rappresentato dall'amministratore unico, all'amministratore unico spetta il potere di amministrazione della Società e il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, della Società.

2. Se l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione, al consiglio di amministrazione è attribuito il potere di amministrazione della Società e al presidente del consiglio di amministrazione è attribuito il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, della Società.

3. In generale, l'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, institori e direttori anche generali, stabilendone i poteri. Se l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione può nominare uno o più consiglieri e/o amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; ad essi, se nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri agli stessi conferiti.

Art. 21 - Funzionamento

1. Se l'organo amministrativo è rappresentato

dall'amministratore unico, l'amministratore unico esercita le proprie competenze ed adotta le proprie decisioni individualmente. Le decisioni rilevanti adottate dall'amministratore unico devono essere trascritte senza indugio nel "Libro delle Decisioni degli Amministratori" di cui all'art. 2478, co. 1, n. 3, c.c., tenuto a cura dell'organo amministrativo.

2. Se l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione esercita le proprie competenze ed adotta le proprie decisioni collegialmente secondo le regole indicate ai successivi commi del presente articolo.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione può convocare la riunione del consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il presidente del consiglio di amministrazione deve tuttavia convocare la riunione del consiglio di amministrazione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un amministratore entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; se il presidente del consiglio di amministrazione non provvede entro il termine indicato, allora il sindaco deve convocare la riunione del consiglio di amministrazione su istanza di ciascun amministratore entro il termine di 10 giorni dall'istanza; se il sindaco non provvede entro il termine indicato, il presidente del tribunale competente convoca la riunione del consiglio di amministrazione su ricorso di ciascun amministratore.

4. La riunione del consiglio di amministrazione è convocata mediante avviso agli amministratori e al sindaco contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno; l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai relativi destinatari almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si svolga con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli amministratori partecipanti e l'esercizio dei relativi diritti di intervento e di voto. In assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli amministratori e il sindaco.

5. Ciascun amministratore ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento e il diritto di voto possono essere esercitati dall'amministratore (a) mediante manifestazione dell'intervento e del voto direttamente durante la riunione del consiglio di amministrazione ovvero (b) mediante manifestazione dell'intervento e del voto con mezzi di telecomunicazione.

6. La riunione del consiglio di amministrazione richiede il

quorum costitutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti.

7. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto senza indugio nel registro denominato "Libro delle Decisioni degli Amministratori" di cui all'art. 2478, co. 1, n. 3, c.c., tenuto a cura dell'organo amministrativo.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono avvenire con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Titolo VI - Sindaco

Art. 22. Natura e composizione

1. Il sindaco è organo necessario della Società.
2. Il sindaco è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata con decisione dei soci tra i non soci.
3. Ai fini dell'eleggibilità, il sindaco deve possedere i seguenti requisiti di professionalità e indipendenza: con riferimento ai requisiti di professionalità, il sindaco deve iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e nel registro dei revisori legali dei conti; con riferimento ai requisiti di indipendenza, il sindaco non deve essere socio illimitatamente responsabile ovvero membro degli organi sociali di società concorrenti né deve esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi. È inoltre ineleggibile alla carica di sindaco: (a) l'interdetto; (b) l'inabilitato; (c) la persona a carico della quale è stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza ovvero lo stato di sovraindebitamento; (d) il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. È incompatibile con la carica di sindaco: (a) la carica di amministratore; (b) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di sindaco.
4. Il sindaco dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.
5. Il sindaco ha diritto al compenso nella misura determinata con decisione dei soci e ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio.
6. La cessazione dalla carica di sindaco si perde al

verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca per giusta causa disposta con decisione dei soci. Quando il sindaco cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo sindaco. Quando il sindaco cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca, allora ciascun amministratore e ciascun socio devono sollecitare l'adozione di una decisione dei soci affinché provvedano alla ricostituzione dell'organo.

7. Il sindaco è civilmente responsabile del suo operato verso la Società secondo le norme del mandato ed è tenuto al risarcimento del danno quando non adempia ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e quando non adempia all'obbligo di attestazione veritiera e di conservazione del segreto sui fatti e sui documenti di cui abbia conoscenza per ragione del suo ufficio. Il sindaco è responsabile solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se il sindaco avesse vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla sua carica. L'azione di responsabilità contro il revisore è promossa da ciascun socio ai sensi dell'art. 2477 c.c. e delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Il sindaco è civilmente responsabile del suo operato anche verso i creditori sociali, i singoli soci e i terzi ai sensi dell'art. 2477 c.c. e delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Art. 23 - Competenze

1. Il sindaco deve vigilare (a) sulla legittimità degli atti di amministrazione posti in essere dagli amministratori o eventualmente dai soci, (b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori e dei soci anche con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, (c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile curato dagli amministratori anche ai sensi dell'art. 2086, co. 2, c.c. e sul suo concreto funzionamento, (d) sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, (e) sulla conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'art. 9, co. 2, r.i.s.. Il sindaco deve altresì redigere la relazione di cui al combinato disposto degli artt. 2477 e 2429 c.c..

2. Fatte salve le disposizioni più restrittive relative alla società a responsabilità limitata, nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., il sindaco deve anche esercitare il controllo contabile e la revisione legale dei conti. In questo caso, il sindaco deve redigere la relazione di cui all'art. 14 d.lgs. n. 39/2010 s.m.i..

3. Al fine di consentire l'esercizio dei doveri di cui ai precedenti commi, il sindaco può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento alle società controllate e ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. In generale, al sindaco spettano i poteri previsti dall'art. 2477 c.c. e dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Art. 24 - Funzionamento

1. Il sindaco esercita le proprie competenze ed adotta le proprie decisioni individualmente. Le decisioni rilevanti adottate dal sindaco devono essere trascritte senza indugio nel registro denominato "Libro delle Decisioni del Sindaco" di cui all'art. 2478, co. 1, n. 4, c.c., tenuto a cura del sindaco.

Titolo VII - Disposizioni contabili

Art. 25 - Esercizio sociale, bilancio d'esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

2. Il bilancio d'esercizio è il documento redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 ss., 2435-bis e 2435-ter c.c., tenendo conto dell'osservanza dei principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico d'esercizio. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione degli amministratori ex art. 2428 c.c., della relazione del sindaco ex art. 2429 c.c. e, ove necessario, della relazione del sindaco ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 s.m.i..

3. Il bilancio sociale è il documento redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 26 - Approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale

1. L'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale è decisa dai soci.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, deve essere osservata la seguente procedura:

a) l'organo amministrativo deve redigere il progetto di bilancio d'esercizio, la relazione ex art. 2428 c.c. e il progetto di bilancio sociale e deve trasmettere tali

documenti al sindaco entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente;

b) il sindaco deve redigere la relazione ex art. 2429 c.c. e, ove necessario, la relazione ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 s.m.i. e deve trasmettere tali documenti all'organo amministrativo entro i quindici giorni successivi la ricezione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio sociale;

c) l'organo amministrativo deve sollecitare l'adozione della decisione dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente, salvo il maggior termine di 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, e deve trasmettere ai soci il progetto di bilancio d'esercizio, la relazione ex art. 2428 c.c., la relazione ex art. 2429 c.c., la eventuale relazione ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 s.m.i. e il progetto di bilancio sociale entro 15 giorni prima della data dell'assemblea o della data di scadenza del termine entro il quale i soci sono chiamati ad esprimere il proprio consenso scritto;

d) i soci possono approvare, rigettare o modificare il progetto di bilancio e il progetto di bilancio sociale;

e) una volta approvato, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale devono essere depositati presso il registro delle imprese e pubblicati sul sito internet della Società entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dei soci.

Art. 27 - Distribuzione degli utili

1. La distribuzione degli utili, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto, è decisa dai soci contemporaneamente alla decisione dei soci che approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale.

2. La Società non può distribuire né direttamente né indirettamente utili tra i soci ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, r.i.s.. Fermo restando l'obbligo di destinare a riserva legale la quota di utili netti prevista dalla legge, la Società deve destinare i residui utili netti allo svolgimento dell'attività statutaria ovvero ad incremento del patrimonio. Dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, la Società può tuttavia destinare una quota inferiore al 50% degli utili netti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti;

b) alla distribuzione di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

c) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali che non siano soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;

Titolo VIII - Scioglimento

Art. 28 - Cause di scioglimento e stato di liquidazione

1. Costituiscono cause di scioglimento della Società:

a) il decorso del termine di durata;

b) il conseguimento dello scopo sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

c) l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea;

d) la riduzione del patrimonio netto al di sotto capitale sociale nominale minimo legale, salvo quanto disposto dall'art. 2482-ter

c.c.;

e) l'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c. per il caso in cui in presenza di più recessi il capitale sociale si riduca ad un importo inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

f) la concentrazione della proprietà dell'intera partecipazione in capo ad una sola persona fisica protratta per oltre 6 mesi;

g) la decisione dei soci di sciogliere la Società.

2. Verificatasi una causa di scioglimento, salvo che la medesima sia deliberata con decisione assembleare dei soci, l'organo amministrativo deve senza indugio accertarla e iscrivere la dichiarazione di accertamento nel registro delle imprese. Nell'inerzia dell'organo amministrativo, il tribunale competente accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto e iscrive il decreto nel registro delle imprese su ricorso di ciascun socio o di ciascun amministratore o del sindaco.

3. Con l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione o del decreto di accertamento della causa di scioglimento, la Società entra in stato di liquidazione.

Art. 29. Procedimento di liquidazione ed estinzione

1. Con l'entrata della Società in stato di liquidazione, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per l'adozione della decisione dei soci avente per oggetto la materia di cui alla lettera k) del secondo comma dell'art. 15 del presente statuto. Nell'inerzia dell'organo amministrativo, il tribunale competente convoca l'assemblea con decreto su ricorso di ciascun socio o di ciascun amministratore o del sindaco. Nell'inerzia dei soci, il tribunale competente adotta la decisione con decreto su ricorso di ciascun socio o di ciascun amministratore o del sindaco.

2. Con l'adozione della decisione avente per oggetto la materia di cui alla lettera k) del secondo comma dell'art. 15 del presente statuto, i liquidatori pongono in essere l'attività di liquidazione del patrimonio e di pagamento dei creditori nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge.

2. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di pagamento dei creditori, l'eventuale residuo attivo - dedotto il capitale sociale effettivamente versato eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi eventualmente deliberati e non ancora distribuiti nei limiti sopra indicati - non può essere ripartito tra i soci, ma deve essere devoluto in favore di altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

3. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dell'eventuale residuo attivo, i liquidatori devono redigere il progetto di bilancio finale di liquidazione e iscriverlo nel registro delle imprese e, qualora sia approvato dai singoli soci nei termini e secondo le modalità previste dalla legge, devono chiedere la cancellazione della Società dal registro delle imprese e, con la cancellazione, la Società si estingue.

Titolo IX - Disposizioni finali

Art. 30 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

1. La Società favorisce il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle sue attività con meccanismi che consentono a tali soggetti di essere consultati e di esercitare un'influenza nelle decisioni imputabili alla Società.

Art. 31 - Interpretazione

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci.

2. Lo statuto è interpretato conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di interpretazione della legge e del contratto.

Art. 32 - Norme applicabili e clausola compromissoria

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata e si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

2. Le controversie insorte tra i soci e tra i soci e la Società sono decise da un arbitro. L'arbitrato è regolato dalla legge italiana. La sede dell'arbitrato è stabilita nel territorio del Comune di Arezzo. L'arbitro è nominato dal presidente del Tribunale di Arezzo su ricorso presentato dalla parte che vi ha interesse. L'arbitrato è rituale. L'arbitrato è in lingua italiana. Il lodo deve essere pronunciato entro 180 giorni decorrenti dall'accettazione

della nomina dell'arbitro, salvo le sospensioni o le proroghe previste dalla legge. Per quanto non espressamente previsto, si applicano all'arbitrato le norme in materia di arbitrato previste dal codice di procedura civile e dalle leggi collegate. Le controversie insorte tra i soci e tra i soci e la Società che non possono essere decise dall'arbitro sono sottoposte alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria italiana e alla competenza esclusiva del Tribunale di Arezzo.".

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità a seguito di appello nominale

delibera

l'integrale riformulazione dello statuto sociale, adottando il testo di statuto, composto da 32 (trentadue) articoli, proposto dalla Presidente nella sua esposizione all'Assemblea, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, contenente tra l'altro la modificazione della denominazione sociale in

"B.ECO Società a responsabilità limitata, Impresa Sociale"
e in breve

"B.ECO S.r.l. Impresa Sociale" ("Società").

In conseguenza della modificazione della denominazione sociale, ogni persona, Ente, Ufficio, sia Pubblico che Privato, resta fino da ora autorizzato, con esonero da ogni sua responsabilità e senza necessità di ulteriori atti e/o consensi, ad intestare alla società B.ECO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in Arezzo, tutti i beni mobili, registrati e non, immobili, diritti reali immobiliari, titoli, atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, contratti, licenze, autorizzazioni, conti attivi o passivi attualmente intestati o intitolati alla "B.ECO Società a responsabilità limitata, Impresa Sociale", con sede in Arezzo, con precisazione che il presente atto, comportando il mero mutamento della denominazione sociale, non costituisce titolo per la trascrizione nei Pubblici Registri delle risultanze del presente atto.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12,30 (dodici virgola trenta).

La parte comparente dichiara di essere esaurientemente informata in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90), e